



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Firenze, 30 marzo 2016



Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge

“Disposizioni in materia di esercizio di funzioni con soggetti terzi. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)”

D’iniziativa dei Consiglieri:

GIACOMO BOGLIANI

LEONARDO MARRAS

LUCIA DE ROBERTIS

Lucia De Robertis

ANTONIO MAZZEO

Enrico Altobelli

[Signature]

Proposta di legge regionale

Disposizioni in materia di esercizio di funzioni con soggetti terzi. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Esercizio di funzioni con soggetti terzi. Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 7/2005

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera q) dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Vista la legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005);

Considerato quanto segue:

1. Con la l.r. 20/2016 si è proceduto ad adeguare la legislazione regionale in materia di pesca nelle acque interne in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 22/2015 con il quale si è disposto il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in detta materia precedentemente esercitate dalle province;
2. Con tale adeguamento normativo sono state abrogate le disposizioni che permettevano alle province di avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento di determinate funzioni senza contestualmente ricondurre tale possibilità in capo alla Regione;
3. E' pertanto opportuno reintrodurre nel corpo della l.r. 7/2005 una specifica previsione normativa finalizzata a garantire alla Regione la possibilità di esercitare alcune funzioni avvalendosi, in particolare, delle associazioni di pescatori che agiscono unitariamente ovvero singolarmente qualora queste abbiano rilevanza nazionale;

Approva la presente legge

Art.1
Esercizio di funzioni con soggetti terzi.
Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 7/2005

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) è inserito il seguente:

“Art. 4 bis
Esercizio di funzioni con soggetti terzi

1. La Regione può avvalersi di soggetti terzi, e in particolare di associazioni di pescatori che agiscano unitariamente o anche singolarmente qualora queste abbiano rilevanza nazionale, per l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) ricognizione dei diritti esclusivi di pesca e svolgimento delle funzioni connesse;
- b) istituzione delle zone di frega;
- c) istituzione e gestione delle zone di protezione parziale o totale per la fauna ittica;
- d) istituzione delle zone a regolamento specifico e approvazione dei relativi piani di gestione;
- e) rilevazione dei retoni di cui all' articolo 13 e degli impianti fissi di pesca;
- f) istituzione di campi di gara;
- g) recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo, e sua ridestinazione;
- h) recupero della fauna ittica a rischio e interventi di emergenza per la sua tutela.

2. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinate le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.”.

Relazione Illustrativa

Con la legge regionale n. 20/2016 si è proceduto ad adeguare la legislazione regionale in materia di pesca nelle acque interne in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 22/2015 con il quale si è ricondotta in capo alla Regione la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative in detta materia precedentemente esercitate dalle province.

Con tale adeguamento normativo sono state abrogate le disposizioni che permettevano alle province di avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento di determinate funzioni senza contestualmente ricondurre tale possibilità nella potestà della Regione.

Con la presente proposta di legge, pertanto, si propone di reintrodurre nella l.r. 7/2005 la previsione normativa finalizzata a permettere alla Regione la possibilità di esercitare alcune funzioni avvalendosi di soggetti terzi ed in particolare delle associazioni di pescatori.

Rispetto alla normativa previgente che permetteva alle province di avvalersi di associazioni di pescatori purché queste agissero mediante azione unitaria si introduce, alla luce dell'esperienza maturata in questi anni di applicazione della norma, la possibilità per la Regione di avvalersi anche di singole associazioni qualora queste siano connotate da una rilevanza nazionale.